

- un ulteriore corrispettivo in denaro qualora l'importo derivante dalla riscossione dei crediti complessivamente ceduti e dalle altre operazioni accessorie a quella di cartolarizzazione ecceda la somma dei corrispettivi complessivamente versati dalla società di cartolarizzazione all'INPS, a fronte dell'acquisto dei crediti ceduti, e degli oneri accessori dei costi connessi alle diverse fasi dell'operazione di cartolarizzazione e delle spese comunque dovute ai concessionari;
- un ulteriore corrispettivo corrisposto, a scelta e su richiesta dell'INPS, mediante retrocessione dalla società di cartolarizzazione all'INPS, senza garanzia di solvenza né di esistenza, dei crediti ceduti non ancora incassati e di ogni altro credito vantato dalla suddetta società ove i titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti ceduti siano stati interamente rimborsati.

Decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26 "Proroga di termini".

Art. 6-septies (Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti o licenziati per giustificato motivo oggettivo).

Proroga al 31 dicembre 2005 la validità della normativa (decreto legge n. 4/1998 convertito dalla legge n. 52/1998 e successive modificazioni) in materia di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano meno di 15 dipendenti per giustificato motivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle suddette liste.

Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 280".

Art. 7-duodecies.

Proroga al 31 dicembre 2005 la data prevista dall'art. 3, c. 137, della legge n. 350/2003 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, mobilità e trattamento speciale edile nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 febbraio 2005 "Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale".

Istituisce, ai sensi dell'art. 1, c. 23, della legge n. 243/2004, presso l'INPS, il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive con lo scopo di curare la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati relativi alle posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni di cui al suddetto articolo di legge.

Circolare 22 febbraio 2005, n. 7 "Disciplina della somministrazione di lavoro".

Definisce le modalità di applicazione del contratto di somministrazione previsto dal decreto legislativo n. 276/2003, capo I, titolo III. In particolare, precisa che l'utilizzatore può essere anche una pubblica amministrazione purché il contratto stipulato sia a tempo determinato.

Decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71 "Interventi urgenti nel settore agroalimentare".

Reca interventi diretti a fronteggiare le situazioni di crisi del mercato agricolo e dispone, tra l'altro, misure in materia di ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.

Art. 1. Interventi urgenti in materia di agricoltura.

Comma 1-bis.

Riconosce, nelle aree per le quali sia stata verificata, per l'anno 2004, una riduzione del reddito medio delle imprese agricole del 30% rispetto al reddito medio del triennio precedente, il diritto alla sospensione, fino al 31 dicembre 2005, dei contributi previdenziali e assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, dovuti per l'anno 2005, nei limiti delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale. Viene, altresì, riconosciuto alle imprese in argomento il diritto a finanziamenti agevolati sempre a valere sulle disponibilità del suddetto Fondo di solidarietà.

Art. 1-bis. Misure per le imprese agricole colpite da crisi di mercato.

Prevede la possibilità di accedere ai benefici di cui all'art. 5, c. 2, del decreto legislativo n. 102/2004, nell'ambito delle disponibilità del

Fondo di solidarietà nazionale, per le imprese agricole per le quali, in seguito a riduzione del reddito medio annuale del 30% rispetto al reddito medio del triennio precedente, sia dichiarato, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, lo stato di crisi di mercato. Si applicano, inoltre, ai suddetti imprenditori, le disposizioni dell'art. 9 della legge n. 212/2000, relative alla rimessione in termini anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, purché la sospensione o il differimento del termine per l'adempimento degli obblighi tributari e previdenziali non determini uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello di competenza.

Art. 1-ter. Misure per le imprese agricole colpite da calamità naturali.

Modifica il limite temporale di cui alla legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388/2000 e successive modificazioni) previsto per il pagamento rateale, nei casi di particolare eccezionalità, che passa perciò da 20 a 40 rate trimestrali. Di conseguenza, allunga la rateizzazione da 5 a 10 anni.

Prevede inoltre la riapertura dei termini per la rateizzazione alle imprese colpite dalle calamità intervenute al 31 marzo 2005, fissata con l'art. 4, c. 24, della legge n. 350/2003.

La presentazione della domanda di rateizzazione di cui sopra comporta automaticamente la sospensione di ogni procedura di recupero del credito attivata nei confronti dei debitori morosi.

Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali".

Il decreto e la legge di conversione prevedono alcune disposizioni finalizzate a favorire la ripresa economica.

Capo I. Sviluppo del mercato interno e apertura dei mercati.

Art. 1-bis. Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Relativamente alla disciplina del lavoro accessorio (art. 72, c. 4, della legge n. 276/2003) stabilisce che il concessionario effettua il versamento degli oneri previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della legge n. 335/1995 in misura pari al 13% del valore nominale del buono ricevuto per la prestazione di lavoro.

Art. 1-ter. Quote massime di lavoratori stranieri per esigenze di carattere stagionale.

Stabilisce che, in attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 3, c. 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, possono essere fissate quote massime di stranieri per esigenze di carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente.

Capo VII. Modernizzazione dei sistemi di protezione sociale e potenziamento ammortizzatori sociali.

Art. 13. Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego nonché conferma dell'indennizzabilità della disoccupazione nei casi di sospensione dell'attività lavorativa.

Al fine di procedere all'attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza complementare, autorizza, ai sensi dell'art. 1, c. 42, della legge n. 243/2004, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Adotta, invece, per gli anni 2005 e 2006, in attesa di una riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi all'occupazione, i seguenti interventi:

- incremento dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali a sette mesi per i disoccupati con età anagrafica inferiore ai 50 anni e a dieci mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore ai 50 anni. La percentuale della suddetta indennità è pari al 50% dell'ultima retribuzione per i primi sei mesi, 40% per i successivi tre mesi e 30% per gli ulteriori periodi. Il decreto conferma il riconoscimento della contribuzione figurativa per i suddetti periodi nel limite di sei mesi per i soggetti di età inferiore a cinquanta anni e di nove per i soggetti di età uguale o superiore a cinquanta anni, precisa però che i suddetti incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti. Inoltre, l'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro (in particolare dal decreto legislativo n. 181/2000). Per le finalità suddette, istituisce presso l'Inps una speciale evidenza contabile a.

- cui affluisce, per l'anno 2005 l'importo di 307,55 milioni di euro e per l'anno 2006 di 427,23 milioni di euro;
- incremento delle risorse previste per la cassa integrazione destinata alle piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 1, c. 155, della legge n. 311/2004, per gli accordi di settore stipulati entro il 31.12.2006;
 - riduzione dei contributi per l'assunzione o l'utilizzo attraverso contratti di somministrazione, estesa ai datori di lavoro che assumano alle proprie dipendenze i lavoratori collocati in mobilità o beneficiari di integrazione guadagni straordinaria e di disoccupazione nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005. Uguali benefici e, in più, una riduzione dell'obbligo contributivo pari al 50%, per un periodo di trentasei mesi, si applicano anche ai datori che assumono lavoratori che hanno beneficiato della proroga del trattamento di integrazione salariale per un periodo non superiore a dodici mesi. Fino al 31 dicembre 2005 la riduzione contributiva si applica indipendentemente dai limiti connessi alla fruizione per il lavoratore e all'ammissione per l'impresa ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e senza l'applicazione prevista delle riduzioni connesse con l'entità dei benefici. Le suddette disposizioni non si applicano per quei lavoratori collocati in cassa integrazione straordinaria o in mobilità nei sei mesi precedenti da parte di impresa controllata, collegata o con assetti proprietari coincidenti all'impresa che assume;
 - incentivi finalizzati ad agevolare i processi di mobilità territoriale per il reimpiego presso datori di lavoro privati, il mantenimento dell'occupazione, per i lavoratori in mobilità o sospesi in cassa integrazione straordinaria, che accettino una sede di lavoro distante più di 100 Km dal luogo di residenza. A costoro viene erogata una somma pari a una mensilità dell'indennità di mobilità in caso di contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi, o a tre mensilità per contratto a tempo indeterminato o determinato superiore a 18 mesi. L'Inps provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle suddette disposizioni e ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze;
 - riconoscimento dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per i lavoratori sospesi a causa di crisi aziendali per eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori e riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola con requisiti ridotti per i lavoratori di imprese del settore artigianato sospesi a causa di crisi aziendali per eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori e subordinatamente ad un intervento integrativo pari al 20% a carico degli Enti

bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, o di formazione e qualificazione professionale di durata non inferiore a 120 ore. Le suddette disposizioni non si applicano ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale o nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale; non si applicano, altresì, nelle ipotesi di perdita o sospensione dello stato di disoccupazione ai sensi della normativa sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà emanare, entro sessanta giorni, un decreto per la definizione delle situazioni aziendali dovute a eventi transitori, non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, e le procedure da applicarsi per la comunicazione da parte dei datori di lavoro all'Inps dei lavoratori aventi titolo alle suddette prestazioni anche al fine di un adeguato monitoraggio da parte del medesimo Istituto.

Art. 13-bis. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

Apporta modifiche al testo unico n. 180/1950 riconoscendo, tra l'altro, ai pensionati pubblici e privati la possibilità di contrarre con banche e intermediari finanziari autorizzati, prestiti da estinguersi con la cessione fino ad un quinto della pensione e per periodi non superiori a dieci anni. I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita per il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario.

Analoga possibilità è riconosciuta ai lavoratori a tempo determinato purché la suddetta cessione non superi il periodo di tempo che deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto.

Art. 13-ter. Contributi agricoli.

Sospende i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali riguardanti datori di lavoro e lavoratori del settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 marzo 2005 "Adeguamento per l'anno 2005, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito, relativi all'anno 2004, prescritti per la concessione delle provvidenze stesse".

Il decreto determina i limiti di reddito, vigenti per l'anno 2005, con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2004, per poter fruire delle provvidenze economiche riservate ai minorati civili:

- 13.739,69 euro annui per la pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati e invalidi civili totali ed ai sordomuti;
- 4.017,26 euro annui per l'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;
- 6.605,64 euro annui per l'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti. (Art.1).

Stabilisce, inoltre, gli importi mensili delle indennità e delle provvidenze suddette nelle misure di seguito indicate:

- Indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti: 669,21 euro; per gli invalidi civili totali: 443,83 euro; indennità di comunicazione per i sordomuti: 223,38 euro; Indennità speciale per i ciechi ventesimisti: 161,30 euro. (Art.2).

- Importi da erogare ai minorati civili:

- 252,91 euro – pensione spettante ai ciechi civili assoluti;
- 233,87 euro – pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi assoluti ricoverati ed ai ciechi civili ventesimisti;
- 173,54 euro – assegno spettante ai ciechi civili decimisti.(Art. 3).

- Incremento, fino a 59,16 euro, dell'importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore ai 65 anni, ai sensi dell'art. 67, c. 3, della legge n. 448/98 e secondo le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo stesso. (Art. 4).

- Riconoscimento, ai sensi dell'art. 70, c. 6, della legge n. 388/2000, di una maggiorazione pari a 10,33 euro, per tredici mensilità, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti titolari di pensione, di assegno di invalidità o di indennità di frequenza, di età

inferiore ai 65 anni a condizione che non possiedano né redditi propri di importo pari o superiore a 5.008,90 euro né redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo pari o superiore a 10.469,16 euro. (Art. 5).

- Incremento, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 448/2001, della misura della maggiorazione sociale spettante ai ciechi civili titolari di pensione di età pari o superiore a settanta anni fino a garantire un reddito proprio pari a 543,79 euro; per tredici mensilità, tenendo conto che:

- il beneficiario non deve possedere redditi propri su base annua pari o superiori a 7.069,27 euro;
- il beneficiario non deve possedere, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 7.069,27 euro né redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore a 11.943,88 euro;
- qualora i redditi posseduti siano inferiori ai limiti di cui ai punti precedenti, la maggiorazione è corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

I benefici incrementativi di cui trattasi sono concessi, alle medesime condizioni, anche ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni che risultino invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione.

Per la concessione degli incrementi di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito relativo alla casa di abitazione. (Art. 6).

Riduzione, pari a 93 euro, dell'indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti e dell'indennità speciale ai ciechi ventesimisti, per il periodo nel quale i beneficiari usufruiscono del servizio di accompagnamento disciplinato dalla legge n. 289/2002, art. 40, commi 1, 2 e 3. (Art. 7).

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2005, n. 3426 "Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla situazione di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, 7 novembre 2003, 23 dicembre 2004 e 21 aprile 2005".

Provvede ad autorizzare, per l'anno 2005, l'ingresso di ulteriori ventimila lavoratori subordinati stagionali extracomunitari, in deroga alla normativa vigente in materia.

**Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
"Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei
lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2005". (G. U.
n. 131 dell'8.6.2005)**

Comunica che, con decreto direttoriale 1° giugno 2005, sono stabilite le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 2005.

**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno
2005, n. 3442 "Ulteriori misure urgenti di protezione civile
dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi
sismici e vulcanici nel territorio della provincia di Catania".**

Individua, con riferimento alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali prevista dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2004, n. 3254, i comuni interessati dagli eventi calamitosi per i quali è previsto uno specifico piano di recupero dei contributi sospesi; prevede che per tutti gli altri comuni il piano di recupero sia predisposto dagli enti competenti alla riscossione dei contributi tenendo conto della durata massima pari a ventiquattro mesi.

**Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20
giugno 2005 "Determinazione del reddito medio dei mezzadri
e coloni, per l'anno 2005, ai fini del reinserimento a domanda
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori agricoli subordinati".**

Stabilisce che, per l'anno 2005, il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è parificato a quello determinato per i salariati fissi.

**Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20
giugno 2005 "Determinazione del reddito medio
convenzionale giornaliero per l'anno 2005, per i lavoratori
autonomi agricoli, ai fini del calcolo dei contributi e della
misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario".**

Determina nella misura di euro 43,96 il reddito medio convenzionale giornaliero per il calcolo dei contributi e della misura delle pensioni, per gli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative."

Art.7. Ammortizzatori sociali per settori in crisi.

Proroga al 10 agosto 2005, per le domande pervenute entro il 30 giugno 2005, il termine per la stipula degli accordi in sede governativa di cui all'art. 1, c. 155, della legge n. 311/2004. A tal fine, incrementa il limite complessivo di spesa elevandolo a 505 mln di euro.

Art. 14-quinquiesdecies. Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35.

Apporta modifiche al decreto legge n. 35/2005 ("Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.") ed, in particolare, sostituisce il comma 1 dell'art. 13-ter sospendendo, al fine di assicurare la funzionalità degli enti gestori, per i mesi da maggio a settembre 2005, i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali riguardanti i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo e fissando come termine ultimo per il recupero degli importi il 20 dicembre 2005.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1 luglio 2005, n. 178 "Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane S.p.A."

Istituisce, presso l'INPS, un Fondo di solidarietà, così come indicato nel titolo del decreto, dotato di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale e avente lo scopo di sostenere, mediante interventi nei confronti dei lavoratori delle Poste Italiane S.p.A., processi di ristrutturazione o situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale che mirino a favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità o la realizzazione di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Il suddetto Fondo è gestito da un Comitato amministratore i cui compiti principali sono la predisposizione dei bilanci, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, la deliberazione relativa alla concessione degli interventi e dei trattamenti, la vigilanza sull'affluenza dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni assicurando la massima economicità e trasparenza.

Il Fondo provvede, in via ordinaria, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con appositi fondi nazionali o comunitari o al finanziamento di specifici trattamenti per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro dalla sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con altri strumenti previsti dalla legislazione vigente.

Inoltre, il Fondo provvede, in via straordinaria, all'erogazione di assegni ai lavoratori per il sostegno del reddito e al versamento della contribuzione ad esso correlata (legge n. 662/1996) nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.

Il finanziamento del Fondo viene garantito da un contributo ordinario dello 0,50% (ripartito tra datore di lavoro e lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori a tempo indeterminato e da un contributo addizionale (non superiore all'1,50% della retribuzione imponibile) a carico del datore di lavoro in caso di fruizione delle prestazioni relative ai trattamenti per riduzione di orario o temporanea sospensione dell'attività lavorativa.

Un contributo straordinario, il cui importo è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore, è previsto, da parte del datore di lavoro, nei casi di erogazione di assegni ai lavoratori per il sostegno del reddito.

Il decreto fissa, infine, i criteri per l'individuazione dei lavoratori in esubero, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative dell'azienda, i criteri e le misure delle diverse prestazioni nonché l'eventuale cumulabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.

Ministero delle politiche agricole e forestali 8 luglio 2005
"Modalità di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali, a favore delle imprese agricole della regione Sardegna danneggiate dalla crisi di mercato del latte ovino nel 2004".

Il decreto, dando attuazione all'art. 1, c. 1-bis e 1-ter del decreto legge n. 22/2005 convertito dalla legge n. 71/2005, riconosce alle

imprese agricole, individuate dalla Regione Sardegna, e danneggiate dalla crisi di mercato di latte ovino nel 2004 interventi indennizzatori e sospensivi del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti dovuti per l'anno 2005.

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2005 "Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 9, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore dell'I.N.P.S., per il rimborso delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti delle esercenti trasporto pubblico locale".

Autorizza, ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 472/1999 e come conseguenza per le minori entrate corrisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il pagamento, a favore dell'INPS, dell'importo di euro 3.826.601,32 per l'anno finanziario 2005.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 16 settembre 2005 "Avvio della sesta operazione della cessione dei crediti contributivi dell'INPS".

Prevede che la società di cartolarizzazione (art. 13, c. 4, della legge n. 448/1998 modificato dall'art. 1 del decreto legge n. 308/1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 402/1999) emette, subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste nei contratti di cessione dei crediti precedentemente stipulati (in data 29 novembre 1999, in data 31 maggio 2001, in data 18 luglio 2002, in data 18 luglio 2003 e in data 29 novembre 2004) ulteriori titoli le cui caratteristiche saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

Art. 3. Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione.

Il decreto modifica, a decorrere dal 1° ottobre 2006, l'attuale sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e attribuisce le funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate che le esercita mediante una società, nominata "Riscossione S.p.a.", costituita entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dalla medesima Agenzia delle entrate e dall'INPS, con un capitale iniziale di 150 milioni di euro.

Compiti della società, la quale si potrà avvalere del personale dei due enti suddetti, sono non solo l'attività di riscossione ma anche l'attività di supporto per la gestione delle entrate tributarie ed extratributarie, per conto degli enti locali e dietro incarico degli enti stessi.

Proroga, inoltre, una serie di termini; tra gli altri quello per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e quello per il versamento della prima rata delle somme dovute per cancellazione di errori commessi fino al 30 giugno 2005.

Infine, prevede che, nei confronti dei debitori iscritti a ruolo si possa procedere all'espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti legati ai rapporti di lavoro.

Art. 8. Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari.

Istituisce un Fondo di garanzia, alimentato da un contributo dello Stato e il cui funzionamento verrà regolato con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e con quello delle attività produttive, per agevolare l'accesso al credito delle aziende che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari.

Inoltre, quale compensazione per i maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2006, l'esonero, nella misura percentuale indicata nel decreto, dal versamento dei contributi sociali dovuti dai datori di lavoro per assegni familiari, maternità e disoccupazione.

Qualora l'esonero suddetto non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS.

Art. 10. Trasferimento all'INPS di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari.

L'INPS subentra nell'esercizio delle funzioni ancora esercitate dallo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la piena operatività si dovranno attendere i decreti attuativi della Presidenza del Consiglio dei ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11. Totalizzazione dei periodi assicurativi.

Dispone lo stanziamento di 160 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, per la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio della delega in materia di totalizzazione prevista dalla legge n. 243/2004.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 luglio 2005 "Attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente la determinazione della percentuale di esonero contributivo in favore delle aziende del settore agricolo, colpite da calamità naturali o eventi eccezionali" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005).

Stabilisce che alle imprese agricole e alle cooperative di raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, iscritte nella relativa gestione previdenziale, che abbiano subito danni alla loro produzione secondo quanto previsto dell'art. 5, c. 1, del decreto legislativo n. 102/2004, viene concesso a domanda, a decorrere dal 9 maggio 2004, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso, nelle seguenti misure percentuali:

- 17% per le aziende che abbiano subito danni in misura non inferiore al 20% o al 30% (a seconda delle zone di ubicazione) e non superiore al 70% della produzione lorda vendibile;
- 50% per le aziende che abbiano subito danni superiori al 70% della produzione lorda vendibile.

Qualora le condizioni stabilite dal suddetto decreto legislativo si verifichino per più anni consecutivi a carico della stessa azienda, la misura dell'esonero è aumentata del 10%.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a rimborsare l'INPS per gli oneri derivanti dagli sgravi contributivi mediante versamento sul conto corrente di Tesoreria.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 16 settembre 2005 "Avvio della sesta operazione della cessione dei crediti contributivi dell'INPS".

Prevede che la società di cartolarizzazione (art. 13, c. 4, della legge n. 448/1998 modificato dall'art. 1 del decreto legge n. 308/1999,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 402/1999) emetta, subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste nei contratti di cessione dei crediti precedentemente stipulati (in data 29 novembre 1999, in data 31 maggio 2001, in data 18 luglio 2002, in data 18 luglio 2003 e in data 29 novembre 2004) ulteriori titoli le cui caratteristiche saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali 16 settembre 2005, n. 98271 "Modalità di trasferimento a titolo di indennizzo di ulteriori immobili al FIP".

Per sanare la situazione creatasi a seguito della dichiarazione di intrasferibilità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di alcuni immobili già conferiti al Fondo (di cui all'allegato 1 del presente decreto), prevede che vengano trasferiti al suddetto Fondo, a titolo di indennizzo, gli immobili dell'allegato 2, passati al patrimonio disponibile dello Stato e il cui importo è pari a euro 176.139.000.

La differenza tra il valore degli immobili trasferiti e l'importo richiesto dal Fondo, pari a euro 2.584.028, viene restituita dallo stesso al Ministero dell'economia e delle finanze a partire dal 30 giugno 2006.

Gli immobili trasferiti sono concessi all'Agenzia del demanio, ai sensi del contratto di locazione previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 15 dicembre 2004, e da questa assegnati ai soggetti che li hanno in uso e che corrispondono all'Agenzia un canone annuo. Tale canone, per quanto concerne gli immobili in uso dell'INPS è pari a euro 6.508.400.

La porzione del corrispettivo pagato dal Fondo per il trasferimento degli immobili è riassegnata agli immobili previdenziali per gli immobili di loro competenza è adeguata, per quanto riguarda l'INPS, a euro 238.896.900. Inoltre viene riassegnato all'INPS l'importo di euro 59.455.528 quale maggior corrispettivo, incassato dal Ministero dell'economia e delle finanze per la vendita e il successivo collocamento delle quote del Fondo, rispetto al loro valore nominale.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 novembre 2005 "Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2005, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2004, con decorrenza dal 1° gennaio 2005".

Determina la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni nella misura del 2%, per l'anno 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e dell'1,7% per l'anno 2005, a decorrere dal 1° gennaio 2006 (salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo).

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 novembre 2005 "Sesta cessione dei crediti previdenziali dell'I.N.P.S."

Sulla base delle disposizioni già contenute nell'art. 13 della legge n. 448/1998 e successive modificazioni, l'INPS cede alla Società di cartolarizzazione - S.C.C.I. S.p.a. - costituita ai sensi del predetto art. 13, c. 4, i crediti contributivi previdenziali verso le aziende tenute al versamento a mezzo di denuncia mensile (ivi inclusi i comuni, le province, le regioni e lo Stato) (Crediti aziende) ed i crediti contributivi verso gli artigiani ed i commercianti (Crediti artigiani e commercianti) unitamente agli accessori per interessi e sanzioni civili.

I crediti ceduti comprendono i crediti maturati successivamente alla data del 31 dicembre 2004 ed entro la data del 31 dicembre 2005, non pagati alla scadenza prevista e contabilizzati dall'INPS per l'anno finanziario 2005.

I suddetti crediti non devono essere stati né riscossi dall'INPS, alla data del 30 aprile 2005, né dallo stesso eliminati, in applicazione della procedura interna attualmente in vigore, entro il giorno immediatamente precedente alla data di consegna degli elenchi dei crediti ceduti alla società di cartolarizzazione che dovrà avvenire non oltre il 31 maggio 2006.

In relazione ai crediti ceduti, l'INPS garantisce alla società di cartolarizzazione l'importo nominale minimo di 6.000 milioni di euro, suddiviso in 4.200 milioni di euro di Crediti aziende, 1.800 milioni di euro di Crediti artigiani e commercianti.

L'INPS riceve dalla società di cartolarizzazione i seguenti importi: